

ALLEGATO II

OPZIONI E FACOLTÀ

Elenco dei modelli

- | | |
|-------------------------|--|
| PARTE 1 | Opzioni e facoltà di cui alla direttiva (UE) 2019/2034 e al regolamento (UE) 2019/2033 |
| PARTE 2 | Numero di imprese di investimento che si avvalgono delle disposizioni transitorie di cui alla direttiva (UE) 2019/2034 e al regolamento (UE) 2019/2033 |
| PARTE 3 | Elementi variabili della remunerazione (articolo 32 della direttiva (UE) 2019/2034)) |

PARTE 1

Opzioni e facoltà di cui alla direttiva (UE) 2019/2034 e al regolamento (UE) 2019/2033

	Direttiva (UE) 2019/2034	Regolamento (UE) 2019/2033	Destinatario	Denominazione	Descrizione dell'opzione o della facoltà	Esercitata (S/N/NA) ⁽¹⁾	Testo nazionale ⁽²⁾	Riferimenti ⁽³⁾	Disponibile in EN (Sì/No)	Dettagli/Osservazioni
010	Data dell'ultimo aggiornamento delle informazioni contenute nel presente modello									
020	Articolo 5, paragrafo 1		Autorità competente	Applicazione delle prescrizioni della CRD	Le autorità competenti possono decidere di applicare il regolamento (UE) n. 575/2013 a un'impresa di investimento che svolge le attività di cui all'allegato I, sezione A, punti 3 e 6, della direttiva 2014/65/UE se il valore totale delle attività consolidate dell'impresa di investimento è pari o superiore a 5 000 000 000 EUR ove trovino applicazione le condizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/2034.	NA	La Banca d'Italia, sentita la Consob, può decidere, sulla base dei criteri individuati nel regolamento adottato ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera a), TUF di applicare alle SIM le norme del regolamento (UE) n. 575/2013 e le disposizioni nazionali di recepimento dei titoli VII e VIII della direttiva 2013/36/UE, secondo quanto previsto dall'articolo 1, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2019/2033.	Articolo 7-undecies, comma 4, TUF	Si - Il TUF è disponibile in inglese sul sito della Consob	Alla disposizione contenuta nell'art. 5, paragrafo 1, della IFD (come richiamato dall'articolo 1, par. 2, lett. c, IFR) è stata data attuazione con la previsione dell'articolo 7-undecies, co. 4, TUF e poi con il Regolamento della Banca d'Italia sulle SIM (cfr. documento di consultazione del Regolamento in materia di vigilanza sulle SIM (Parte Introduttiva, Tit. I, Cap. 2, Sez. II, par. 2). Si tratta di facoltà esercitabile caso per caso. Alla data di compilazione del presente documento, non è stata ancora esercitata.
030	Articolo 24, paragrafo 2		Autorità competente	Capitale interno e attività liquide	Le autorità competenti possono chiedere alle imprese di investimento piccole e non interconnesse di applicare i requisiti relativi al capitale interno e alle attività liquide di cui all'articolo 24 della direttiva (UE) 2019/2034.	NA				cfr. documento di consultazione del Regolamento in materia di vigilanza sulle SIM (Parte Prima, Tit. II, Cap. 1, Sez. I, par. 4)
040	Articolo 36, paragrafo 2		Autorità competente	Revisione e valutazione prudenziale	Le autorità competenti decidono caso per caso se e in quale forma debbano essere effettuate la revisione e la valutazione per le imprese di investimento piccole e non interconnesse.	NA				cfr. documento di consultazione del Regolamento in materia di vigilanza sulle SIM (Parte Prima, Tit. II, Cap. 1, Sez. I, Para. 4)
050	Articolo 40, paragrafo 7		Autorità competente	Requisito di fondi propri aggiuntivi	Le autorità competenti possono imporre caso per caso alle imprese di investimento piccole e non interconnesse i requisiti di fondi propri aggiuntivi di cui all'articolo 40 della direttiva (UE) 2019/2034.	NA				cfr. documento di consultazione del Regolamento in materia di vigilanza sulle SIM (Parte Prima, Tit. II, Cap. 1, Sez. III, par. 4)
060	Articolo 41, paragrafo 1		Autorità competente	Requisito di fondi propri aggiuntivi	Le autorità competenti possono imporre alle imprese di investimento che non sono imprese di investimento piccole e non interconnesse di detenere un livello di fondi propri tale da coprire il potenziale impatto delle fluttuazioni economiche cicliche.	NA	Le disposizioni del Capitolo 1 (Processo di controllo prudenziale) si applicano: - alle SIM di classe 2. La Banca d'Italia con provvedimenti di carattere particolare (cd. capital decision) può imporre ai sensi dell'art. 7, co. 2, TUF: - la detenzione di mezzi patrimoniali in misura superiore al livello regolamentare minimo a copertura di rischi non sufficientemente coperti, o diversi da quelli coperti dai requisiti regolamentari			cfr. documento di consultazione del Regolamento in materia di vigilanza sulle SIM (Parte Prima, Tit. II, Cap. 1, Sez. III, par. 4)
070	Articolo 42, paragrafo 1		Autorità competente	Requisiti in materia di liquidità	Le autorità competenti impongono i requisiti specifici in materia di liquidità di cui all'articolo 39, paragrafo 2, lettera k), della direttiva (UE) 2019/2034 alle imprese di investimento alle quali si applicano i requisiti in materia di liquidità di cui all'articolo 42, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/2034.	NA	La Banca d'Italia con provvedimenti di carattere particolare (cd. capital decision) può imporre ai sensi dell'art. 7, co. 2, TUF: - requisiti specifici in materia di liquidità. Le disposizioni della Sezione (Liquidità) si applicano: - su base individuale; - alle SIM di classe 2 e di classe 3, quando non esentate ai sensi della Parte Introduttiva, Tit. I, Cap. 2, Sez. I, par. 4.			cfr. documento di consultazione del Regolamento in materia di vigilanza sulle SIM, Parte I, Titolo II, Cap. 1, Sez. III, para. 4, e Parte Seconda, Titolo I, Cap. 2, Sez. VI, para. 2
080	Articolo 46, paragrafo 6		Autorità competente	Esenzione dai criteri di vigilanza di gruppo	Le autorità competenti possono designare un'autorità di vigilanza su base consolidata diversa da quella di cui all'articolo 46, paragrafo 6, della direttiva (UE) 2019/2034.	NA	La Banca d'Italia è l'autorità di vigilanza di gruppo quando ricorre una delle seguenti condizioni: [...] ai sensi dell'art. 4, co. 9, TUF, la Banca d'Italia ha concordato con l'autorità competente di un altro Stato UE di essere designata come autorità di vigilanza del gruppo in deroga ai criteri di cui all'art. 46 par. 3, 4 e 5, IFD.			cfr. documento di consultazione del Regolamento in materia di vigilanza sulle SIM (Parte Prima, Tit. I, Cap. 2, Sez. III)
090	Articolo 1, paragrafo 2, lettera c)		Autorità competente	Applicazione dei requisiti del regolamento sui requisiti patrimoniali (regolamento (UE) n. 575/2013)	L'autorità competente può decidere di applicare i requisiti del regolamento (UE) n. 575/2013 alle imprese di investimento che svolgono le attività di cui all'allegato I, sezione A, punti 3 e 6, della direttiva 2014/65/UE e per le quali il valore delle attività consolidate totali dell'impresa di investimento o del gruppo di imprese di investimento è pari o superiore a 15 000 000 000 EUR in conformità dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/2033.	NA	CFR 020	CFR 020	CFR 020	CFR 020
100	Articolo 1, paragrafo 5		Autorità competente	Applicazione dei requisiti del regolamento (UE) n. 575/2013	Le autorità competenti possono autorizzare l'applicazione dei requisiti del regolamento (UE) n. 575/2013 per le imprese di investimento che svolgono le attività di cui all'allegato I, sezione A, punti 3 e 6, della direttiva 2014/65/UE se l'impresa di investimento è una filiazione di un ente creditizio o una società di partecipazione finanziaria o una società di partecipazione finanziaria mista in conformità dell'articolo 1, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2019/2033.	N				Si tratta di facoltà esercitabile caso per caso. Alla data di compilazione del presente documento, non è stata ancora esercitata.
110	Articolo 6, paragrafo 1		Autorità competente	Applicazione dei requisiti su base individuale	Le autorità competenti possono esentare un'impresa di investimento dall'applicazione dell'articolo 5 del regolamento (UE) 2019/2033 in relazione alle parti due, tre, quattro, sei e sette se sono soddisfatte tutte le condizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 1.	N				Si tratta di facoltà esercitabile caso per caso. Alla data di compilazione del presente documento, non è stata ancora esercitata.
120	Articolo 6, paragrafo 2		Autorità competente	Applicazione dei requisiti su base individuale	Le autorità competenti possono esentare un'impresa di investimento dall'applicazione dell'articolo 5 del regolamento (UE) 2019/2033 in relazione alla parte sei se sono soddisfatte tutte le condizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 2.	N				Si tratta di facoltà esercitabile caso per caso. Alla data di compilazione del presente documento, non è stata ancora esercitata.
130	Articolo 6, paragrafo 3		Autorità competente	Applicazione dei requisiti su base individuale	Le autorità competenti possono esentare un'impresa di investimento dall'applicazione dell'articolo 5 del regolamento (UE) 2019/2033 in relazione alla parte cinque se sono soddisfatte tutte le condizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 3.	N				Si tratta di facoltà esercitabile caso per caso. Alla data di compilazione del presente documento, non è stata ancora esercitata.
140	Articolo 7, paragrafo 4		Autorità competente	Applicazione dei requisiti su base consolidata	Le autorità competenti possono esentare l'impresa madre dalla prescrizione di rispettare l'obbligo di cui alla parte cinque sulla base della sua situazione consolidata.	N				Si tratta di facoltà esercitabile caso per caso. Alla data di compilazione del presente documento, non è stata ancora esercitata.
150	Articolo 8, paragrafo 1		Autorità competente	Applicazione dei requisiti su base consolidata	Le autorità competenti possono autorizzare l'applicazione dell'articolo 8 del regolamento (UE) 2019/2033 quando le strutture di gruppo sono sufficientemente semplici e non vi sono rischi significativi per i clienti o per il mercato derivanti dal gruppo di imprese di investimento nel suo complesso che altrimenti richiederebbero una vigilanza su base consolidata.	N				Si tratta di facoltà esercitabile caso per caso. Alla data di compilazione del presente documento, non è stata ancora esercitata.
160	Articolo 8, paragrafo 4		Autorità competente	Applicazione dei requisiti su base consolidata	Le autorità competenti possono autorizzare un'impresa madre a detenere un quantitativo inferiore di fondi propri rispetto all'importo calcolato in applicazione dell'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/2033, a condizione che tale importo non sia inferiore alla somma dei requisiti di fondi propri imposti su base individuale alle imprese di investimento, agli enti finanziari, alle società strumentali e agli agenti collegati che sono filiazioni, e all'importo totale di tutte le passività potenziali nei confronti di tali soggetti.	N				Si tratta di facoltà esercitabile caso per caso. Alla data di compilazione del presente documento, non è stata ancora esercitata.
170	Articolo 9, paragrafo 4		Autorità competente	Fondi propri	Le autorità competenti possono autorizzare le imprese di investimento che sono piccole e non interconnesse o che non sono persone giuridiche o società per azioni ad avvalersi di ulteriori strumenti o fondi come se fossero equivalenti agli strumenti di fondi propri.	N				
180	Articolo 10, paragrafo 2		Autorità competente	Partecipazioni qualificate di fondi propri	Le autorità competenti possono vietare a un'impresa di investimento di detenere le partecipazioni qualificate di cui all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033 se l'importo di tali partecipazioni è superiore alle percentuali dei fondi propri specificati nel medesimo paragrafo.	N				Si tratta di facoltà esercitabile caso per caso. Alla data di compilazione del presente documento, non è stata ancora esercitata.
190	Articolo 11, paragrafo 3		Autorità competente	Fondi propri	Le autorità competenti possono esigere che un'impresa di investimento sia soggetta a requisiti di fondi propri diversi da quelli di cui all'articolo 11 del regolamento (UE) 2019/2033.	N				Si tratta di facoltà esercitabile caso per caso. Alla data di compilazione del presente documento, non è stata ancora esercitata.
200	Articolo 13, paragrafo 2		Autorità competente	Fondi propri Requisito relativo alle spese fisse generali	Le autorità competenti possono adeguare l'importo delle spese fisse generali di cui all'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033 se ritengono che vi sia stato un cambiamento sostanziale nelle attività di un'impresa di investimento.	N				Si tratta di facoltà esercitabile caso per caso. Alla data di compilazione del presente documento, non è stata ancora esercitata.
210	Articolo 15, paragrafo 4		Autorità competente	Fondi propri	Le autorità competenti possono adeguare l'importo corrispondente di un fattore K rilevante se ritengono che vi sia stato un cambiamento sostanziale nell'attività dell'impresa di investimento.	N				Si tratta di facoltà esercitabile caso per caso. Alla data di compilazione del presente documento, non è stata ancora esercitata.
220	Articolo 17, paragrafo 2		Autorità competente	Fattori K K-AUM (attività gestite)	L'autorità competente può sostituire i punti di dati storici mancanti con determinazioni regolamentari basate su proiezioni delle attività dell'impresa di investimento presentate in conformità dell'articolo 7 della direttiva 2014/65/UE.	N				Si tratta di facoltà esercitabile caso per caso. Alla data di compilazione del presente documento, non è stata ancora esercitata.
230	Articolo 18, paragrafo 2		Autorità competente	Fattori K K-CMH (denaro dei clienti detenuto)	L'autorità competente può sostituire i punti di dati storici mancanti con determinazioni regolamentari basate su proiezioni delle attività dell'impresa di investimento presentate in conformità dell'articolo 7 della direttiva 2014/65/UE.	N				
240	Articolo 19, paragrafo 3		Autorità competente	Fattori K K-ASA (attività salvaguardate e gestite)	L'autorità competente può sostituire i punti di dati storici mancanti con determinazioni regolamentari basate su proiezioni delle attività dell'impresa di investimento presentate in conformità dell'articolo 7 della direttiva 2014/65/UE.	N				
250	Articolo 20, paragrafo 3		Autorità competente	Fattori K K-COH (ordini dei clienti trattati)	L'autorità competente può sostituire i punti di dati storici mancanti con determinazioni regolamentari basate su proiezioni delle attività dell'impresa di investimento presentate in conformità dell'articolo 7 della direttiva 2014/65/UE.	N				
260	Articolo 30, paragrafo 1		Autorità competente	Fattori K K-TCD (default della controparte della negoziazione)	Le autorità competenti possono modificare la rettificazione per volatilità di alcuni tipi di merci per cui sussistono diversi livelli di volatilità dei prezzi.	N				Si tratta di facoltà esercitabile caso per caso. Alla data di compilazione del presente documento, non è stata ancora esercitata.
270	Articolo 33, paragrafo 4		Autorità competente	Fattori K K-DTF (flusso di negoziazione giornaliero)	L'autorità competente può sostituire i punti di dati storici mancanti con determinazioni regolamentari basate su proiezioni delle attività dell'impresa di investimento presentate in conformità dell'articolo 7 della direttiva 2014/65/UE.	N				
280	Articolo 38, paragrafo 2		Autorità competente	Rischio di concentrazione	Le autorità competenti possono concedere all'impresa di investimento un periodo di tempo limitato per conformarsi al limite relativo al rischio di concentrazione e al superamento del valore dell'esposizione di cui all'articolo 37 del regolamento (UE) 2019/2033.	N				Si tratta di facoltà esercitabile caso per caso. Alla data di compilazione del presente documento, non è stata ancora esercitata.

	Direttiva (UE) 2019/2034	Regolamento (UE) 2019/2033	Destinatario	Denominazione	Descrizione dell'opzione o della facoltà	Esercitata (S/N/NA) ⁽¹⁾	Testo nazionale ⁽²⁾	Riferimenti ⁽³⁾	Disponibile in EN (Sì/No)	Dettagli/Osservazioni
290		Articolo 41, paragrafo 2	Autorità competente	Rischio di concentrazione	Le autorità competenti possono esentare in tutto o in parte le esposizioni di cui all'articolo 41, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/2033 dall'applicazione dell'articolo 37 del regolamento (UE) 2019/2033.	N				Si tratta di facoltà esercitabile caso per caso. Alla data di compilazione del presente documento, non è stata ancora esercitata.
300		Articolo 43, paragrafo 1	Autorità competente	Requisiti in materia di liquidità	Le autorità competenti possono esentare le imprese di investimento piccole e non interconnesse dall'applicazione dei requisiti di liquidità di cui all'articolo 43, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033.	N				Si tratta di facoltà esercitabile caso per caso. Alla data di compilazione del presente documento, non è stata ancora esercitata.

PARTE 2

Numero di imprese di investimento che si avvalgono delle disposizioni transitorie di cui alla direttiva (UE) 2019/2034 e al regolamento (UE) 2019/2033

	Direttiva (UE) 2019/2034	Regolamento (UE) 2019/2033	Destinatari	Ambito di applicazione	Denominazione	Descrizione dell'opzione o della facoltà	Anno	Esercitata (S/N/NA) ⁽¹⁾	Numero di imprese di investimento che applicano la disposizione transitoria
<i>Data dell'ultimo aggiornamento delle informazioni contenute nel presente modello</i>							<i>(31/12/2021)</i>		
010		Articolo 57, paragrafo 3	Imprese di investimento	Fondi propri	Applicazione di requisiti di fondi propri più bassi	Le imprese di investimento di cui all'articolo 57, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/2033 possono applicare requisiti di fondi propri più bassi per un periodo di cinque anni a decorrere dal 26 giugno 2021.	2021	NA	1
020		Articolo 57, paragrafo 4	Imprese di investimento	Fondi propri	Applicazione di requisiti di fondi propri più bassi	Le imprese di investimento di cui all'articolo 57, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/2033 possono applicare requisiti di fondi propri più bassi per un periodo di cinque anni a decorrere dal 26 giugno 2021.	2021	NA	5
030		Articolo 57, paragrafo 6	Imprese di investimento che operano per conto proprio	Fondi propri	Applicazione di requisiti di fondi propri più bassi	Le imprese di investimento che operano per conto proprio di cui all'articolo 57, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2019/2033 possono limitare i loro requisiti di fondi propri per un periodo di cinque anni dal 26 giugno 2021 ad almeno 250 000 EUR, fatto salvo un aumento annuale di almeno 100 000 EUR nel periodo di cinque anni.	2021	NA	0

(1) "S" (si) indica che l'autorità competente o lo Stato membro abilitati ad esercitare l'opzione o la facoltà in questione l'hanno esercitata.

Allegato II

PARTE 3
Elementi variabili della remunerazione (articolo 32 della direttiva (UE) 2019/2034))

	Direttiva (UE) 2019/2034	Destinatari	Disposizioni	Informazioni da comunicare	Esercitata (S/N/NA)	Riferimenti	Disponibile in EN (Si/No)	Dettagli/Osservazioni
010	Data dell'ultimo aggiornamento delle informazioni contenute nel presente modello			(31/12/2021)				
020	Articolo 30, paragrafo 2	Stati membri	Gli Stati membri descrivono con quali modalità assicurano che le imprese di investimento stabiliscano rapporti adeguati tra la componente variabile e quella fissa della remunerazione complessiva.	NA	NA	https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/consultazioni/2022/20220506-afd/Documento-consultazione-Regolamento-BI-5.12.2019-IFD.pdf	No	La Banca d'Italia ha pubblicato un documento di consultazione con modifiche al Regolamento della Banca d'Italia del 5.12.2019 per il recepimento degli articoli da 25 a 34 della IFD. All'esito della consultazione verrà deciso l'eventuale esercizio delle opzioni e facoltà di cui agli articoli 30 e 32 della IFD.
030	Articolo 32, paragrafo 3	Stati membri o autorità competenti	Descrizione di qualsiasi restrizione o divieto riguardanti il tipo e la configurazione degli strumenti che possono essere utilizzati per la concessione della remunerazione variabile.	NA	NA	https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/consultazioni/2022/20220506-afd/Documento-consultazione-Regolamento-BI-5.12.2019-IFD.pdf	No	La Banca d'Italia ha pubblicato un documento di consultazione con modifiche al Regolamento della Banca d'Italia del 5.12.2019 per il recepimento degli articoli da 25 a 34 della IFD. All'esito della consultazione verrà deciso l'eventuale esercizio delle opzioni e facoltà di cui agli articoli 30 e 32 della IFD.
040	Articolo 32, paragrafo 5	Stati membri	Soglie diverse da quelle di cui all'articolo 32, paragrafo 4, che l'autorità competente ha aumentato per determinate imprese di investimento.	NA	NA	https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/consultazioni/2022/20220506-afd/Documento-consultazione-Regolamento-BI-5.12.2019-IFD.pdf	No	La Banca d'Italia ha pubblicato un documento di consultazione con modifiche al Regolamento della Banca d'Italia del 5.12.2019 per il recepimento degli articoli da 25 a 34 della IFD. All'esito della consultazione verrà deciso l'eventuale esercizio delle opzioni e facoltà di cui agli articoli 30 e 32 della IFD.
050	Articolo 32, paragrafo 6	Stati membri	Soglie diverse da quelle di cui all'articolo 32, paragrafo 4, che l'autorità competente ha diminuito per determinate imprese di investimento.	NA	NA	https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/consultazioni/2022/20220506-afd/Documento-consultazione-Regolamento-BI-5.12.2019-IFD.pdf	No	La Banca d'Italia ha pubblicato un documento di consultazione con modifiche al Regolamento della Banca d'Italia del 5.12.2019 per il recepimento degli articoli da 25 a 34 della IFD. All'esito della consultazione verrà deciso l'eventuale esercizio delle opzioni e facoltà di cui agli articoli 30 e 32 della IFD.
060	Articolo 32, paragrafo 7	Stati membri	Descrizione delle specificità del mercato o della natura delle responsabilità e del profilo professionale dei membri del personale che hanno diritto a una remunerazione variabile annua che non supera 50 000 EUR e non rappresenta oltre un quarto della loro remunerazione totale annua, ma ai quali non è stata applicata l'esenzione di cui all'articolo 32, paragrafo 4.	NA	NA	https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/consultazioni/2022/20220506-afd/Documento-consultazione-Regolamento-BI-5.12.2019-IFD.pdf	No	La Banca d'Italia ha pubblicato un documento di consultazione con modifiche al Regolamento della Banca d'Italia del 5.12.2019 per il recepimento degli articoli da 25 a 34 della IFD. All'esito della consultazione verrà deciso l'eventuale esercizio delle opzioni e facoltà di cui agli articoli 30 e 32 della IFD.

(1) "S" (si) indica che l'autorità competente o lo Stato membro abilitati ad esercitare l'opzione o la facoltà in questione l'hanno esercitata.

"N" (no) indica che l'autorità competente o lo Stato membro abilitati ad esercitare l'opzione o la facoltà in questione non l'hanno esercitata.

"NA" (non applicabile) indica che l'esercizio dell'opzione non è possibile o che la facoltà non esiste.

(2) Riferimento nella legislazione nazionale e collegamento ipertestuale al sito web contenente il testo nazionale che recepisce la disposizione dell'Unione in questione.